

ASSOCIAZIONE
EREDITA' E MEMORIA 2° CORPO DI ARMATA POLACCO
SEDE LEGALE IN IMOLA (BO) - ROMAGNOSI, 6
CODICE FISCALE 90049830376

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi 06/05/2019 alle ore 18.00 in Imola (BO) presso la sede legale si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

Assume la presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, il sig. RAVANELLI GABRIELE il quale constata e da atto:

--che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;

--che sono presenti in proprio tutti i soci dell'associazione aventi diritto di voto e nello specifico i sig.ri (oltre a allo stesso presidente): Riccomi Angela, Kulawiak Dorota, Mondini Gianpietro, Carapia Patrizia, Campidori Adriana ,Fabbri Davide e Fanti Franco

--che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

--che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno e, quindi, comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare.

Dopo l'esposizione del Presidente, si apre la discussione.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti

DELIBERA



di approvare le modifiche agli articoli dello Statuto sociale, come da testo allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 19.30.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Il Presidente

Ravanelli Gabriele



Gli associati presenti

Angelo Bocca
Adriano Campidini

Paolo Caffè
Maurizio Manti

R. R.
Doroteo Kulanz
Dimitri Fabbri



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
Registrato il 14 MAG. 2019 al n. 599
Serie 3 per Euro 200,00


Igino De Gregorio

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ Associazione culturale Eredità e Memoria APS ”

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente concernente il terzo settore, l'associazione di promozione sociale denominata: “Associazione culturale Eredità e Memoria APS”

L'associazione ha sede legale nel Comune di Imola (BO) ed opera nel territorio della Regione Emilia Romagna, nel territorio nazionale e in quello internazionale con particolare riferimento alla Polonia e ai Polacchi sparsi nel mondo, con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

L'Associazione intende operare senza fini di lucro nei settori di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere d), e), h), i), j), k), r), e v).

Art. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi specifici.

Art. 3 (Efficacia)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

Art 4 (Interpretazione)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nello specifico, l'associazione svolge attività rivolte alla conservazione della memoria di eventi del passato e alla diffusione di conoscenze storiche anche attraverso la realizzazione di segni concreti sul territorio.

L'attività sarà rivolta in particolare al recupero della memoria di eventi e fatti storici anche poco conosciuti e studiati fra cui anche il contributo dato dal 2° Corpo d'Armata Polacco, comandato dal gen. Anders, alla liberazione dell'Italia, per trasmetterne la memoria alle generazioni future.

L'Associazione potrà promuovere le seguenti iniziative:

- studio e ricerca, partendo dalla raccolta di testimonianze e memorie ancora presenti nel territorio;

- iniziative storico/culturali, favorendo e ricercando la collaborazione con enti pubblici e privati;

- eventi, rievocazioni storiche, viaggi di studio e culturali, mostre, incontri, collaborazioni e progetti in ambito nazionale e internazionale;

- conferenze, dibattiti, convegni che abbiano come riferimento l'ambito storico/culturale indicato e il periodo storico di contesto;

- servizio d'informazione, documentazione e consulenza agli associati e alla cittadinanza, con particolare riferimento alle scuole del territorio;

- collocazione, nel territorio, di spazi e segni "della memoria" destinati a durare nel tempo;

- raccolta di risorse destinate alla realizzazione dei progetti posti in essere dalla associazione, mediante l'organizzazione di eventi (cene, viaggi, spettacoli, visite) rivolti ad associati e non che condividano le finalità associative;

- ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, compiendo, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

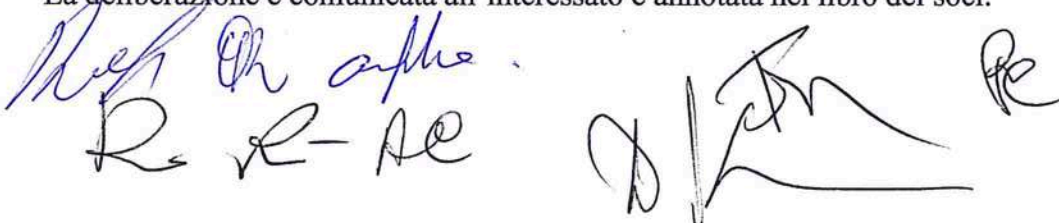
L'associazione può aderire ad altre associazioni e/o organizzazioni che perseguano i medesimi obiettivi o analoghe finalità.

Art. 6 (Soci e ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire alla Associazione anche persone giuridiche o altre associazioni che ne condividano le finalità e che parteciperanno alle attività associative tramite il legale rappresentante delle medesime, con gli stessi diritti e doveri delle persone fisiche, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate e che siano enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata ad apposita domanda scritta dell'interessato, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.



In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci si dividono in soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.¹⁰⁰

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione (atto costitutivo).

Sono soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, a sostegno dell'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica differenze di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

Prof. Di Angelo
R. R. Ac
X
Kul
R



- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo, quando obbligatorio per legge
- Organo di Revisione, quando obbligatorio per legge

Tutte le cariche sociali sono gratuite.



ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'R-AE', 'D.K.', and others.]

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 107

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La seconda convocazione non può derogare dalle maggioranze previste per la prima.

Per la modifica dello statuto, qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o altra causa, il Consiglio può provvedere alla surroga che dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea convocata; il nuovo consigliere durerà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione e nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

Profo Ari aplo. Fu R
R-R-AC
AL

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo dell'Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 (Organo di controllo)

E' nominato facoltativamente e comunque qualora obbligatorio in base alla normativa vigente. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa vigente. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato facoltativamente e comunque qualora obbligatorio in base alla normativa vigente. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi derivanti da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi della normativa vigente nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi della normativa vigente e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Responsabilità della organizzazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 25 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]